

DELIBERA N. 12/23/CIR

**REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DEI CARATTERI ALFANUMERICI CHE
IDENTIFICANO IL SOGGETTO MITTENTE NEI SERVIZI DI
MESSAGGISTICA AZIENDALE (SMS ALIAS)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 3 maggio 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione);

VISTO il regolamento UE n. 2016/679, in relazione ai principi generali (artt. 1-7) e ai diritti degli interessati (artt. 15-22);

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”, e s.m.i. e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, l’articolo 98-decies, comma 2 e l’articolo Art. 98-sexies, comma 9;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, c.d. Codice Privacy, ed in particolare gli articoli 121-134 in relazione alle previsioni relative al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la delibera n. 52/12/CIR, del 3 maggio 2012, recante: “*Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa*”;

VISTA la delibera n. 8/15/CIR, del 13 gennaio 2015, recante “*Adozione del nuovo piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, che modifica ed integra il piano di numerazione di cui alla delibera n. 52/12/CIR*”;

VISTA la delibera n. 42/13/CIR, del 20 giugno 2013, recante “*Norme per la sperimentazione di indicatori alfanumerici per l’identificazione del soggetto chiamante negli SMS/MMS impiegati nei servizi di messaggistica aziendale*”, come modificata dalle delibere n. 50/14/CIR, 131/14/CIR, 166/15/CIR, 18/17/CIR, 61/18/CIR e 306/20/CIR;

VISTA la delibera n. 131/14/CIR, del 10 dicembre 2014, recante “*Proroga dei termini di scadenza e modifica delle norme di cui alla delibera n. 42/13/CIR recante “Norme per la sperimentazione di indicatori alfanumerici per l’identificazione del soggetto chiamante negli SMS/MMS impiegati per servizi di messaggistica aziendale”, come modificata dalla delibera n. 50/14/CIR*”;

VISTA la delibera n. 166/15/CIR, del 17 dicembre 2015, recante “*Proroga dei termini di cui all’articolo 3, comma 1, della delibera n. 42/13/CIR recante norme per la sperimentazione di indicatori alfanumerici per l’identificazione del soggetto chiamante negli SMS/MMS impiegati per servizi di messaggistica aziendale*”;

VISTA la delibera n. 18/17/CIR, del 4 aprile 2017, recante “*Proroga dei termini di cui all’articolo 3, comma 1, della delibera n. 42/13/CIR recante norme per la sperimentazione di indicatori alfanumerici per l’identificazione del soggetto chiamante negli SMS/MMS impiegati per servizi di messaggistica aziendale*”;

VISTA la delibera n. 61/18/CIR, del 26 marzo 2018, recante “*Proroga dei termini di cui all’articolo 3, comma 1, della delibera n. 42/13/CIR recante norme per la sperimentazione di indicatori alfanumerici per l’identificazione del soggetto chiamante negli SMS/MMS impiegati per servizi di messaggistica aziendale*”;

VISTA la delibera n. 306/20/CIR, del 16 settembre 2020, recante “*Riavvio della sperimentazione del servizio di fornitura di messaggistica aziendale mediante alias negli SMS/MMS al fine dell’identificazione del mittente (CLI) in alternativa alla numerazione telefonica*”;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*” e, in particolare, l’art. 11, comma 1, lett. d);

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante il “*Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera a n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 408/21/CONS, del 16 dicembre 2021, recante «*Consultazione pubblica sul “Regolamento sull’utilizzo dei caratteri alfanumerici che identificano il soggetto mittente nei servizi di messaggistica aziendale (SMS ALIAS)”*»;

VISTA la delibera n. 125/22/CONS del 13 aprile 2022, recante *Proroga dei termini del procedimento concernente Regolamento sull’utilizzo dei caratteri alfanumerici che identificano il soggetto mittente nei servizi di messaggistica aziendale (SMS ALIAS) e sostituzione del responsabile del procedimento*;

VISTA la delibera n. 14/22/CIR del 29 luglio 2022, recante *Proroga dei termini del procedimento concernente Regolamento sull’utilizzo dei caratteri alfanumerici che identificano il soggetto mittente nei servizi di messaggistica aziendale (SMS ALIAS)*;

VISTA la delibera n. 34/22/CIR del 20 dicembre 2022, recante *Proroga dei termini del procedimento concernente Regolamento sull’utilizzo dei caratteri alfanumerici che identificano il soggetto mittente nei servizi di messaggistica aziendale (SMS Alias)*;

VISTI gli accordi internazionali in tema di numerazione ed in particolare le Raccomandazioni ITU-T E.157 ed E.164 per le comunicazioni internazionali;

VISTI i contributi pervenuti nell’ambito della consultazione da parte dei seguenti soggetti: Wind Tre S.p.A. (prot. n. 0047742 dell’11 febbraio 2022), TIM S.p.A. (prot. n. 0048337 dell’11 febbraio 2022), Fastweb S.p.A. (prot. n. 0049150 del 14 febbraio 2022), Consorzio ABI Lab – Centro di Ricerca e Innovazione per la banca (prot. n. 0049912 del 14 febbraio 2022), CERTFin – CERT Finanziario Italiano c/o Consorzio ABI Lab – Centro di Ricerca e Innovazione per la banca (prot. n. 0049912 del 14 febbraio 2022), Iliad Italia S.p.A. (prot. n. 0049953 del 14 febbraio 2022), Vodafone Italia S.p.A. (prot. n. 0050273 del 14 febbraio 2022), Vola S.p.A. - Gruppo Vianova S.p.A. (prot. n. 0050286 del 14 febbraio 2022), Agile Telecom S.p.A. - Growens S.p.A. (prot. n. 0050343 del 14 febbraio 2022), Kaleyra S.p.A. (prot. n. 0050429 del 14 febbraio 2022), PostePay S.p.A. (prot. n. 0050844 del 15 febbraio 2022), Intesa Sanpaolo S.p.A. (prot. n. 0050889 del 15 febbraio 2022), Infobip S.r.l. (prot. n. 0050909 del 15 febbraio 2022) e Link Mobility Italia S.r.l. (prot. n. 0050928 del 15 febbraio 2022);

VISTE le richieste di audizione di: Fastweb S.p.A. (prot. n. 0021045 del 21 gennaio 2022), TIM S.p.A. (prot. n. 0034102 del 1° febbraio 2022), Wind Tre S.p.A. (prot. n. 0036106 del 02 febbraio 2022), Vodafone Italia S.p.A. (prot. n. 0037850 del 03 febbraio 2022), Intesa Sanpaolo S.p.A. (prot. n. 0037241 del 03 febbraio 2022), Link Mobility Italia S.r.l. (prot. n. 0037273 del 03 febbraio 2022), Kaleyra S.p.A. (prot. n. 0038128 del 03 febbraio 2022), Infobip S.r.l. (prot. n. 0038921 del 03 febbraio 2022), Agile Telecom S.p.A. (prot. n. 0038778 del 4 febbraio 2022) e Iliad Italia S.p.A. (prot. n. 0049953 del 14 febbraio 2022);

SENTITI in audizione i seguenti soggetti: in data 15 febbraio Fastweb S.p.A. (convocazione prot. n. 0037366 del 03 febbraio 2022), Wind Tre S.p.A. (convocazione prot. n. 0037414 del 3 febbraio 2022), TIM S.p.A. (convocazione prot. n. 0037383 del 3 febbraio 2022), Link Mobility Italia S.r.l. (convocazione prot. n. 0037769 del 3 febbraio 2022) e Intesa Sanpaolo S.p.A. (convocazione prot. n. 0037775 del 3 febbraio 2022); in data 16 febbraio Vodafone Italia S.p.A. (convocazione prot. n. 0041039 del 7 febbraio 2022), Kaleyra S.p.A. (convocazione prot. n. 0041114 del 7 febbraio 2022), Infobip S.r.l. (convocazione prot. n. 0041092 del 7 febbraio 2022), Agile Telecom S.p.A. - Growens S.p.A. (convocazione prot. n. 0041141 del 7 febbraio 2022) e Iliad Italia S.p.A. (convocazione prot. n. 0050084 del 14 febbraio 2022);

AVUTO RIGUARDO ai contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni dei soggetti interessati, riportati unitamente alle relative valutazioni dell’Autorità nell’Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l’attuale regolamentazione in merito ai servizi di messaggistica aziendale con Alias, contenuta nella delibera n. 42/13/CIR del 20 giugno 2013 e s.m.i., si è dimostrata di difficile applicazione da parte di diversi operatori di comunicazione elettronica, i quali, non attuando correttamente le disposizioni regolamentari, hanno anche generato un non corretto funzionamento del “Registro Alias”, istituito e gestito dall’Autorità. Nel corso della fase di sperimentazione e in esito all’attività di vigilanza condotta sull’operato dei fornitori di messaggistica aziendale, è emerso, ad esempio, che alcuni operatori mobili che consegnano SMS ai propri clienti non sono in grado di rispettare la norma che prevede l’individuazione del reale soggetto mittente dei messaggi con Alias, come risultante dai sistemi di rete. Inoltre, è stato rilevato che anche gli SMS ricevuti dall’utenza finale provenienti da soggetti esteri, che non hanno partecipato alla sperimentazione condotta dall’Autorità, possono contenere Alias che non identificano chiaramente il soggetto mittente. In questo caso, gli operatori mobili nazionali hanno dichiarato di non poter individuare la reale origine del messaggio e la stessa attività di vigilanza dell’Autorità è risultata ostacolata, in quanto il transito degli

SMS attraverso Paesi esteri non permette una facile identificazione del mittente. E ciò, nonostante la fattiva collaborazione delle altre NRA europee che sono state puntualmente attivate grazie al consolidato network europeo, reso operativo negli anni anche al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni. È stato, altresì, osservato, da un lato, che alcuni fornitori di servizi di messaggistica aziendale hanno registrato Alias per soggetti la cui identità non è facilmente verificabile, dall'altro lato, che sono state frequenti le registrazioni multiple di Alias da parte di uno stesso soggetto, con modifiche relative solo ad alcuni caratteri maiuscoli o minuscoli dell'Alias. Da ultimo, nel corso della fase di sperimentazione, sono state riscontrate registrazioni non rispondenti a quanto previsto dall'art.4, comma 3, della delibera n. 42/13/CIR secondo cui "l'Alias è costituito in modo tale da agevolare al massimo l'individuazione da parte del destinatario del soggetto responsabile del contenuto della comunicazione oppure del bene o servizio offerto dallo stesso, riducendo, al contempo, le possibilità di indurre a false individuazioni, pertanto è costituito in modo da essere distintivo del mittente, del bene o del servizio, non lesivo di diritti altrui e non ingannevole per il destinatario";

RITENUTA pertanto, confermata la necessità di intervenire per definire un nuovo quadro regolamentare di riferimento per tale categoria di servizi, aggiornando la regolamentazione recata dalla delibera n. 42/13/CIR, anche al fine di superare definitivamente la sperimentazione del servizio ed avviare dunque la relativa fase a regime;

CONSIDERATO che la nuova disciplina, che si affianca a quella recata dal Piano di numerazione, è stata elaborata tenendo anche in considerazione le esperienze maturate in altri Paesi europei ed è in particolare diretta a impedire gli usi illegittimi della messaggistica con Alias, attraverso i quali possono anche essere realizzati tentativi di frode a danno degli utenti finali, come nel caso dei fenomeni di *CLI spoofing*;

RITENUTO pertanto opportuno introdurre, con il regolamento oggetto del presente provvedimento, opportune misure dirette ad assicurare al destinatario del messaggio con Alias di poter conoscere con certezza il reale mittente dello stesso. In particolare, gli obiettivi che si è inteso realizzare attraverso la nuova regolamentazione sono:

- ampliare la platea degli utenti mittenti italiani che possono essere "utenti origine" di messaggistica con Alias, rimuovendo a tal fine la condizione per cui i soggetti devono possedere una partita IVA;
- assicurare che sia identificabile con certezza il soggetto "mittente di origine" della messaggistica aziendale con Alias nonché garantire che il soggetto che riceve messaggistica con Alias possa verificare e ricontattare l'originante della messaggistica;

- assicurare che alcuni Alias possano identificare in maniera “univoca” il soggetto che ha proceduto alla relativa registrazione, garantendo, comunque, che tale previsione non operi necessariamente per tutti gli Alias;
- migliorare le possibilità e le modalità di interrogazione per il pubblico del Registro Alias nonché garantire una migliore leggibilità dei risultati dell’interrogazione dell’Alias da parte dell’utente destinatario e permettere un più efficace controllo da parte dell’Autorità in merito all’eventuale presenza nel Registro di Alias generici;
- assicurare che gli Alias siano utilizzati esclusivamente per la messaggistica aziendale in quanto, allo stato attuale, l’uso di messaggistica con Alias non appare essere idoneo per scenari diversi dalle comunicazioni Application-to-Person (A2P);
- implementare il Registro Alias, al fine di accogliere per quanto possibile, le semplificazioni richieste dagli operatori, quali ad esempio una specifica modalità di registrazione di Alias per il *mobile ticketing*;

CONSIDERATO altresì che la disciplina introdotta deve risultare in ogni caso coerente e conforme al quadro normativo internazionale vigente in materia di utilizzo delle numerazioni ed in particolare alle disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche europeo nonché alle Raccomandazioni ITU-T E.157 ed E.164;

RITENUTO pertanto che gli SMS con Alias provenienti dall’estero non dovranno essere inoltrati (tramite blocco) verso gli utenti italiani dai soggetti che ricevono o transitano traffico internazionale, in quanto l’Alias costituisce a tutti gli effetti “numerazione nazionale” e può essere originata solo dal territorio italiano;

CONSIDERATO che rimane, in ogni caso, impregiudicata la possibilità per l’utente estero di inviare direttamente l’SMS aziendale verso numerazioni di utenti finali italiani utilizzando il codice numerico internazionale come definito dalla raccomandazione E.164, nonché di avvalersi del diritto di stabilimento in Italia (divenendo quindi utenza italiana) ovvero avvalersi della normativa esistente in tema di mandato di rappresentanza;

CONSIDERATO infine, che, per la completa implementazione della nuova disciplina recata dal Regolamento di cui all’allegato A del presente provvedimento, risulta necessario predisporre una specifica piattaforma informatica da parte dell’Autorità diretta alla gestione del nuovo “Registro Alias”;

RITENUTO pertanto che, nelle more del rilascio della predetta piattaforma, per la cui predisposizione si stima sia necessario un periodo di 12 mesi, l’Autorità intende rendere esecutive anticipatamente al suddetto termine talune delle disposizioni contenute

nel nuovo Regolamento, per le quali risulta utilizzabile l'attuale piattaforma informatica sul "Registro Alias";

RITENUTO in particolare che debba trovare immediata attuazione, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il divieto di offrire servizi di messaggistica aziendale con Alias ad utenza estera senza sede sul territorio italiano;

RITENUTO altresì che entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento debba essere implementato e attuato il blocco, da parte dei soggetti che ricevono o transitano traffico internazionale, della messaggistica con Alias proveniente dall'estero;

RITENUTO infine che la completa attuazione della nuova disciplina debba avvenire entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, all'atto del rilascio della nuova piattaforma informatica da parte dell'Autorità;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1 Approvazione regolamento

1. È adottato il "*Regolamento sull'utilizzo dei caratteri alfanumerici che identificano il soggetto mittente nei servizi di messaggistica aziendale (SMS ALIAS)*" riportato nell'allegato A del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. L'Allegato B alla presente delibera riporta la sintesi della consultazione pubblica e le relative valutazioni dell'Autorità, e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 Disposizioni finali

1. I fornitori di servizi di messaggistica aziendale che fanno uso di Alias dall'entrata in vigore del presente provvedimento non registrano e cancellano gli Alias dal Registro

per gli utenti aziendali senza sede sul territorio italiano e originano messaggistica aziendale esclusivamente per utenti aziendali con sedi sul territorio italiano.

2. I fornitori di reti e servizi coinvolti nella gestione della messaggistica (SMS/MMS) sono tenuti a bloccare la messaggistica (SMS/MMS) con codifica non numerica proveniente dall'estero, in accordo con il regolamento di cui all'allegato A della presente delibera, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Le nuove funzioni del Registro Alias previste nel regolamento di cui all'allegato A della presente delibera entrano in vigore entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e comunque contestualmente all'aggiornamento della piattaforma informatica da parte dell'Autorità.
4. Le delibere n. 42/13/CIR e n. 306/20/CIR rimangono in vigore limitatamente alle parti necessarie per garantire il funzionamento del Registro utilizzato durante la sperimentazione e fino alla messa a disposizione del nuovo Registro Alias.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità comprensivo degli allegati A e B.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 3 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba